



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa, lì 14 ottobre 2020

COVID – 19

News ed aggiornamenti

ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE

È stato pubblicato il [Decreto del Dipartimento dello Sport](#) che individua le discipline di contatto al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) dell'art.1, sesto comma, del [DPCM 13 ottobre 2020](#).

Dalla data odierna, tutti gli sport di contatto elencati nel decreto (consultabile nel nostro sito internet, direttamente dal seguente [LINK](#)) sono dunque consentiti solo se organizzati, sia a livello agonistico che di base, da società professionistiche o da Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

È quindi vietata ogni gara, partita, competizione e ogni altra attività connesse agli elencati sport di contatto in forma amatoriale, salvo l'esercizio in forma individuale ove espressamente consentito nella colonna "NOTE" della tabella.

INFORMATIVE PRECEDENTI

Bassano del Grappa, lì 13 ottobre 2020

DPCM 12 OTTOBRE 2020

Con una certa dose di sconforto ci troviamo a dover nuovamente commentare ed illustrare il testo del nuovo [Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), relativo alle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, rispetto alle precedenti formulazioni, contiene, purtroppo, misure più "restrittive".

Tale Decreto sostituisce le precedenti disposizioni e produce i suoi effetti dalla giornata di **mercoledì 14 ottobre**, sino a tutto il prossimo **13 novembre**.

Nella parte generale di prevenzione, è riproposto l'impianto ormai ben conosciuto:

- Divieto di assembramento;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

- Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla ogniqualvolta non ci si trova in una condizione di “isolamento” (obbligo derogabile da chi fa attività sportiva, da persone con particolari patologie o disabilità e dai minori di anni 6);
- Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- Costante ed accurata igiene delle mani;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di infezione respiratoria con febbre (> 37,5°);
- Assoluto rispetto negli ambienti di lavoro del [protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020](#);
- Piena vigenza delle note “[Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative](#)” – rev. 08.10.2020.

Cerchiamo di fare una puntuale analisi per ogni singolo settore interessato dal provvedimento:

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Nulla cambia rispetto alle procedure sino ad oggi adottate ed al rispetto delle misure di cui all'[Allegato 11](#)). Si ricorda altresì l'obbligo si esporre le informazioni di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'[Allegato 19](#)).

ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetiste, lavanderie)

Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già adottate.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E “FESTE”

Continua ad essere sospesa questo tipo di attività, così come ogni forma di intrattenimento danzante organizzata nei pubblici esercizi.

La nota contiene peraltro un ulteriore passaggio restrittivo laddove vieta le “feste” in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto. Cosa possa intendersi con il termine “festa” è tutto da interpretare ma, a parere di chi scrive e per la prudenza che è d'uopo in queste occasioni, si ritiene che possano rientrare, ad esempio, le tipiche “inaugurazioni” di nuove attività commerciali.

L'unica deroga consentita rispetto a quanto sopra è prevista per i festeggiamenti conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, ecc.), laddove è consentita una partecipazione massima di 30 persone, sempre nel rispetto delle regole base anti-contagio.

RISTORANTI, BAR E PIZZERIE

Per il settore della “ristorazione” sono state inserite delle limitazioni orarie nel senso che ne è stata disposta la chiusura obbligatoria alle ore 24.00, in tutti i giorni della settimana (nessun limite per esercizi negli ospedali e negli aeroporti).

La norma prevede altresì che dopo le ore 21.00 possa essere effettuato solo il servizio al tavolo.

Resta sempre consentita la possibilità di fare consegne a domicilio e anche la vendita per asporto ma con divieto assoluto di consumare in piedi, anche nelle adiacenze dell'esercizio, dopo le ore 21.00.

Sul punto riteniamo di fare due puntualizzazioni:



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

- è da ritenere che, come per i precedenti Dpcm di questa primavera, il termine “ristorazione” afferisca a tutto il codice Ateco 56 (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante, pizzerie da asporto, rosticcerie, friggitorie, ecc.);
- a nostro parere, in attesa di chiarimenti già richiesti ai dicasteri competenti, nell’ambito delle attività ristorative non trova applicazione il limite delle 30 persone previste per i festeggiamenti da cerimonie civili e religiose, poiché tale restrizione è specificatamente inserita nell’ambito degli “intrattenimenti”. Resta ben inteso che ristoranti ed altri simili esercizi dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli ed alle linee guida regionali per garantire il rispetto del metro di distanza tra i commensali seduti allo stesso tavolo (se non conviventi).

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Attività consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

CINEMA, TEATRI E SALE PER CONCERTI

Attività esercitate solo con prenotazione e preassegnazione dei posti a sedere, opportunamente distanziati, nel massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 in luogo chiuso.

Restano ovviamente sospesi gli eventi che possono comportare assembramenti o laddove non sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

AUTOSCUOLE E ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE

È consentito il regolare svolgimento dei corsi abilitanti all’acquisizione della patente di guida e le relative prove pratiche e teoriche (così come di tutti gli altri corsi autorizzati dal Ministero dei Trasporti), ferma restando l’applicazione dei protocolli di sicurezza.

Sono inoltre sempre consentiti i corsi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Ricordiamo inoltre che nel capitolo “FORMAZIONE PROFESSIONALE” delle linee guida regionali, aggiornate lo scorso 08 ottobre, sono comunque definite le indicazioni per la gestione di altre attività formative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: percorsi di formazione continua, corsi di lingue e musicali, educazione degli adulti, attività di orientamento, ecc.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Nello svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda di ricorrere, per quanto possibile, all’utilizzo dello smart-working, all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e a effettuare costanti operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali.

ATTIVITA’ SPORTIVE

Confermata l’operatività di palestre, piscine e altre strutture ove si può svolgere attività sportiva ed esercizio fisico nel rispetto dei protocolli e delle linee guida emanate dall’Ufficio dello sport e delle eventuali Federazioni di riferimento.

Come in precedenza, resta consentita sia l’attività sportiva che quella motoria all’aperto, ricordando che nello svolgimento di attività sportiva la distanza interpersonale di sicurezza è raddoppiata (metri 2).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Resta consentito lo svolgimento degli sport di contatto che saranno puntualmente elencati con provvedimento del Ministero dello Sport, purché gestiti da Società professionistiche o da Associazione Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Dalla data di pubblicazione del sopracitato provvedimento ministeriale saranno invece vietate tutte le attività sportive amatoriali relative agli sport di contatto ivi individuati.

STRUTTURE RICETTIVE

Attività di continuare a gestire secondo le ormai conosciute modalità definite nel paragrafo “ATTIVITA’ RICETTIVE” delle [Linee guida per la riapertura](#).

MANIFESTAZIONI

Le Manifestazioni Fieristiche saranno consentite se non implicano assembramenti e solo attuando misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza.

Altre manifestazioni pubbliche sono possibili se organizzate in forma statica e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente disposte dall’autorità di P.S.

QUARANTENA, ISOLAMENTO E RIPRESA DEI CONTATTI SOCIALI

Il Ministero della Salute, con [propria circolare di ieri](#), ha finalmente riepilogato le varie modalità di separazione delle persone che possono/devono essere adottate nei casi di infezione o di sospetta infezione da Covid-19.

Primariamente la circolare definisce la differenza tra l’**ISOLAMENTO** e **QUARANTENA** sottolineando che la prima misura si attua nei confronti di persone infette da Covid-19 che devono rimanere assolutamente separate dal resto della comunità, mentre la seconda è riferita alle limitazioni nei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state a contatto con persone positive.

Posto quanto sopra il Ministero ha così rideterminato i tempi e le modalità di uscita dall’isolamento e dalla quarantena:

1. **PERSONE POSITIVE ASINTOMATICHE**: termine dell’isolamento dopo 10 giorni dalla positività, previo test molecolare negativo;
2. **PERSONE POSITIVE CON SINTOMI**: termine dell’isolamento dopo 10 giorni dalla comparsa della sintomatologia previo test molecolare negativo eseguito almeno 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi;
3. **PERSONE POSITIVE PER LUNGO PERIODO** (con o senza sintomi): termine dell’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, solo se gli stessi sono cessati da almeno una settimana.
4. **RAPPORTI “STRETTI” CON POSITIVI**: è prevista una quarantena di 14 giorni ridotta a 10 giorni se sostenuta da test molecolare negativo al decimo giorno.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa, lì 12 ottobre 2020

INDICAZIONI DEL VIMINALE

Mentre si attende il prossimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà disporre la proroga e/o l'eventuale adozione di nuove misure anti-contagio, la cui pubblicazione potrebbe avvenire già nella giornata di domani (*non si prendano in considerazione certe bozze che abbiamo visto circolare nei vari social e già classificate come fake-news*), il Ministero dell'Interno è intervenuto con [propria circolare](#) per evidenziare alcune norme contenute nel [D.L. 125/2020](#) dello scorso 07 ottobre.

Se mai ve ne fosse ancora bisogno, il Gabinetto del Ministro ha ribadito come, in virtù [dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto](#), debbano ritenersi vietati tutti gli intrattenimenti danzanti, quindi non solo quelli in discoteche e sale da ballo ma anche quelli proposti da bar, ristoranti, locali serali, sagre ecc.

L'altra puntualizzazione del Ministero riguarda la deroga all'utilizzo della mascherina per chi pratica "attività sportiva", precisando che la stessa non può estendersi anche a chi, invece, sta svolgendo "attività motoria".

Premesso che, a questo punto, sarebbe curioso capire quali siano i confini che delineano le differenze tra le due diverse tipologie di "movimento fisico" e dove eventualmente queste trovino definizione, appare comunque ragionevole pensare che laddove un individuo stia facendo una semplice passeggiata all'aperto, ricorra l'obbligo di mascherina mentre, di contro, il *runner* che sta facendo la sua corsa serale ne sia esentato.

Bassano del Grappa, lì 12 ottobre 2020

INGRESSO / USCITA IN ITALIA O RIENTRO DALL'ESTERO

Tante norme, una sopra l'altra, a generare sempre forti dubbi sulle limitazioni e disposizioni relative all'isolamento fiduciario per chi fa ingresso in Italia dall'estero, in particolare da determinati Paesi.

Oltre alle disposizioni introdotte dal DPCM 07 agosto e dall'Allegato 20, così come successivamente modificate ed integrate, si aggiungono infatti le Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto, del 21 settembre e, da ultimo quella del 07 ottobre, tutte vigenti fino al **15 ottobre**.

Tentiamo (se ci riusciamo), di fare un po' d'ordine, ricordando che, fatta eccezione per i Paesi di cui alla successiva lettera A), in caso di rientro da uno Stato estero sarà in ogni caso obbligatorio consegnare a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, una dichiarazione indicante i Paesi ed i territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Di seguito riportiamo gli elenchi dei Paesi esteri con le relative limitazioni:

- A. **Repubblica di San Marino e Vaticano** non si considerano Stati esteri e quindi non è prevista alcun tipo di limitazione;
- B. Chi proviene o è transitato da **Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Spagna e Repubblica Ceca**, dovrà avvisare immediatamente il competente Dipartimento di Prevenzione e sottoporsi, entro 48 ore, a tampone molecolare. In attesa dell'esito del tampone, le persone dovranno rimanere in isolamento fiduciario;
- C. Per i rientri da **Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco** non sono previste limitazioni o altri obblighi di isolamento o di verifiche sanitarie;
- D. Per quanti rientrano da **qualsiasi altro Stato** (ivi compresi **Serbia e Romania**) è previsto l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria presso la propria residenza o dimora (come indicata nella dichiarazione di rientro) per un periodo di 14 gg;

Vale la pena ricordare che gli spostamenti sono consentiti senza necessità di "motivazione" (quindi anche per sole finalità turistiche) da e per i Paesi di cui alle precedenti lettere **A), B) e C)** nonché **Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Romania, Tailandia, Tunisia e Uruguay**, ma sempre nel rispetto delle procedure di rientro sopra indicate.

Per gli spostamenti verso qualunque altro Stato (diverso da quelli elencati al paragrafo precedente) è necessario che ricorrano particolari motivazioni, da rendere mediante dichiarazione, quali: esigenze di salute, di studio, di assoluta urgenza o di ritorno al proprio domicilio.

Vige inoltre un DIVIETO DI INGRESSO IN ITALIA (fatta eccezione per cittadini UE e loro familiari ivi residenti, con obbligo di isolamento fiduciario) per le persone che abbiano transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti, in **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Kosovo e Montenegro**.

Bassano del Grappa, lì 8 ottobre 2020

DECRETO-LEGGE 07 OTTOBRE 2020, n.125

Nella tarda serata di ieri, come era già stato ampiamente anticipato negli organi di stampa, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al fenomeno epidemiologico Covid-19, fino al 31 gennaio 2021.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Conseguentemente è stato promulgato il [Decreto-Legge 125/2020](#), già vigente dalla data odierna, che ha disposto quanto di seguito riepilogato:

- Prolungamento al 31 gennaio 2021 dei poteri governativi di introdurre limitazioni, sospensioni di attività, quarantene, chiusure e altri divieti utili al contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19;
- **Rimodulazione dei poteri di intervento delle Regioni**, confermando la loro possibilità di introdurre misure maggiormente restrittive rispetto a quelle Statali mentre, per quanto attiene a disposizioni più “ampliative”, le stesse potranno essere adottate solo dopo preventiva intesa con il Ministro della Salute (passaggio istituzionale non previsto in precedenza);
- **CASSA INTEGRAZIONE**: differiti al prossimo 31 ottobre i termini per presentare le relative istanze;
- **D.P.C.M.**: il decreto ha disposto il differimento al 15 ottobre 2020 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020](#) che già prorogava le disposizioni del precedente [provvedimento del 07 agosto](#) e delle [Ordinanze del Ministero della Salute del 16 agosto](#) e del 12 agosto.
In buona sostanza, continuano ad avere efficacia le ben note “Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative” nonché gli obblighi di distanziamento sociale ed il divieto agli assembramenti, anche per manifestazioni pubbliche, spettacoli, eventi sportivi, ecc.
Confermata infine la sospensione delle attività che si svolgono all’interno di sale da ballo, discoteche e altri simili locali, sia al chiuso che all’aperto.
- **MASCHERINE**: Sempre fino al 15 ottobre 2020 viene introdotto un generale obbligo individuale di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarla in tutti i luoghi chiusi (fatta eccezione per le private abitazioni) ed anche in quelli all’aperto, ogniquale volta non sia possibile garantire continuamente l’isolamento rispetto ad altre persone.
Da notare l’utilizzo della parola “**isolamento**” che ha sicuramente una portata più ampia rispetto al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di un metro che eravamo abituati a prendere a riferimento.
L’obbligo di mettere la mascherina non si applica per i bambini con meno di 6 anni, per chi sta svolgendo attività sportiva e per i soggetti con particolari patologie o disabilità.
Ci sembra utile evidenziare come il nuovo provvedimento rafforzi, oltre a mantenerne la piena validità, i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro che già prevedevano l’obbligo “per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, di utilizzo di una mascherina chirurgica” ([Protocollo Condiviso del 24.04.2020](#), art.6, 3° punto).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Come di consueto, i nostri associati potranno in ogni momento contattare gli uffici della Confcommercio per avere ogni ulteriore informazione o consulenza.